

## FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Questo foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile.



### OGGETTO: CREDITO DI FIRMA

#### SEZ. I) INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO:

CENTROFIDI TERZIARIO Società Consortile per azioni. Sede Legale e Direzione Generale in Firenze, via S. Caterina D'Alessandria, 4 – 50129. Tel 05546811 - Fax. 0554681146. Indirizzo e-mail: [info@centrofiditerziario.it](mailto:info@centrofiditerziario.it); Indirizzo internet: [www.centrofidi.it](http://www.centrofidi.it)  
Capitale sociale al 31/12/2013: € 16.130.049. Riserve al 31/12/2013: € 6.606.796.  
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05571080489 - Iscritta in data 03/08/2007 nell'elenco Speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, n. Iscrizione 33187.6 N. iscriz. Elenco gen. U.I.C. 37760 del 30/03/2006 prot. 010318.

#### SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL CREDITO DI FIRMA

**Struttura e funzione economica.** Con il rilascio del credito di firma CentroFidi garantisce il pagamento di un debito del cliente (affidato) nei confronti della banca o dell'intermediario finanziario indicato dal cliente (da ora in poi indicato genericamente come "Banca"), tra quelli con cui CentroFidi ha preventivamente stipulato apposita convenzione. Il debito del cliente verso la Banca convenzionata, sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra il cliente e la Banca convenzionata ed avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla Banca. Le percentuali di garanzia prestata da CentroFidi a fronte delle predette operazioni e servizi sono calcolate come percentuale sul capitale accordato o erogato dalla Banca, nella misura massima del 80% per le operazioni a breve termine e di medio/lungo termine non supportate da garanzia ipotecaria, nella misura massima del 30% per le operazioni con garanzia ipotecaria. Eventuali deroghe saranno accordate a discrezione di CentroFidi in accordo con l'Istituto finanziatore.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca convenzionata quanto da questa pagato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto nei tempi e nelle forme concordate (ad esempio apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, mutui, sconti di portafoglio e via dicendo). CentroFidi si espone al rischio di dover adempiere, a richiesta della Banca di volta in volta interessata, unica legittimata beneficiaria e avente diritto a tale richiesta, l'obbligazione assunta dal cliente nei confronti della stessa banca o intermediario finanziario convenzionato, qualora il cliente sia insolvente alla scadenza.

**Principali rischi (generici e specifici).** Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da CentroFidi, dalla restituzione di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora. Un rischio specifico è rappresentato dalla mancata restituzione della cauzione da parte di CentroFidi, nei casi previsti nella "Richiesta Concessione di Garanzia e autorizzazione di addebito in conto corrente", sintetizzabili nella mancata restituzione totale o parziale da parte del cliente del finanziamento garantito da CentroFidi, e nel richiamo delle cauzioni a Riserva da parte del Consiglio di Amministrazione di CentroFidi per i casi previsti.

#### SEZ. III) ELENCO COMPLETO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE

Il richiedente non ancora socio di Centrofidi potrà fare richiesta di acquistare/sottoscrivere n. 250 azioni ordinarie di Centrofidi del valore nominale di € 250, fatta eccezione dell'ipotesi in cui il richiedente, in quanto non dotato dei requisiti minimi, non possa per sua natura accedere alla compagine societaria. Per ogni proposta di affidamento, anche cumulante più forme tecniche, sono dovute spese di istruttoria da versare anticipatamente e indipendentemente dal buon esito dell'operazione fino a € 500,00. Fermo restando ciò, al buon esito, saranno applicate condizioni economiche in relazione alle diverse tipologie di operazione fino agli importi indicati nella seguente tabella:

FORMA TECNICA	GARANZIA 10%	GARANZIA 20%	GARANZIA 30%	GARANZIA 40%	GARANZIA 50%	GARANZIA 60%	GARANZIA 80%
AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE GIA' PRECEDENTEMENTE GARANTITI DA CONFIDI SOCI	-	-	-	-	Commissione 2,00% Comm. annua: 1,60%	-	-
AFFIDAMENTI A BREVE "SALVO REVOCA"	Commissione 3,60% Comm. annua (1) 1,60%	Commissione 3,80% Comm. annua (1) 1,60%	Commissione 4,40% Comm. annua (1) 1,60%	Commissione 5,00% Comm. annua (1) 1,60%	Commissione 5,60% Comm. annua (1) 1,60%	-	-
NUOVI AFFIDAMENTI A BREVE "A SCADENZA" FINO A 12 MESI	Commissione 3,60%	Commissione 3,80%	Commissione 4,40%	Commissione 5,00%	Commissione 5,60%	Commissione 5,60% Deposito cauzionale 2,00%	Commissione 5,60% Deposito cauzionale 5,00%
PROROGHE DI AFFIDAMENTI A BREVE "A SCADENZA" FINO A 12 MESI	Commissione 3,60%	Commissione 3,60%	Commissione 3,60%	Commissione 3,60%	Commissione 3,60%	Commissione 3,60%	Commissione 3,60%
AFFIDAMENTI A BREVE "A SCADENZA" FINO A 18 MESI	Commissione 4,40%	Commissione 4,60%	Commissione 5,20%	Commissione 5,80%	Commissione 6,40%	Commissione 6,40% Deposito cauzionale 2,00%	Commissione 6,40% Deposito cauzionale 5,00%
PROROGHE DI AFFIDAMENTI A BREVE "A SCADENZA" FINO A 18 MESI	Commissione 4,40%	Commissione 4,40%	Commissione 4,40%	Commissione 4,40%	Commissione 4,40%	Commissione 4,40%	Commissione 4,40%
FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A MEDIO / LUNGO TERMINE (O ASSIMILATI)	Commissione (2) 4,60%	Commissione (2) 5,00%	Commissione (2) 5,30%	Commissione (2) 5,70%	Commissione (2) 6,00%	Commissione (2) 6,00% Deposito cauzionale 2,00%	Commissione (2) 6,00% Deposito cauzionale 5,00%
FINANZIAMENTI IPOTECARI A IMPRESE (O ASSIMILATI)	Commissione (3) 4,00%	Commissione (3) 4,50%	Commissione (3) 4,90%	-	-	-	-
FINANZIAMENTI IPOTECARI A PRIVATI (4)	-	-	Commissione 5,30%	-	-	-	-

Per "Commissione" si intende un corrispettivo per il rilascio della garanzia da corrispondersi "una tantum" all'erogazione/attivazione dell'affidamento garantito.

(1) Per le operazioni di Affidamento a breve termine "salvo revoca" la commissione annua indicata si intende applicabile a partire dall'anno solare successivo a quello di concessione della garanzia.

(2) Per le operazioni di Finanziamento chirografario a medio lungo termine (o assimilati) con durata > a 5 anni e ≤ a 6 anni si prevede una maggiorazione dello 0,60%, per quelle con durata > a 6 anni e ≤ a 7 anni si prevede una maggiorazione dell'1,20%, per quelle con durata > a 7 anni si prevede una maggiorazione dell'1,50%.

(3) Per le operazioni di Finanziamento ipotecario a imprese (o assimilati) con durata superiore a 10 anni si prevede una maggiorazione dello 0,40% per ogni quinquennio di durata oltre i 10 anni da corrispondersi anticipatamente "una tantum" all'erogazione.

(4) Per le operazioni di Finanziamento ipotecario a privati la durata della garanzia non potrà essere superiore a 10 anni.

Il rilascio di una garanzia Centrofidi superiore al 50% è possibile solo se l'operazione è contro-garantita dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese ex Legge n.662/96.

In dipendenza di particolari condizioni di rischio connesse con l'operazione in richiesta rilevabili in fase di istruttoria o determinabili in sede di delibera, Centrofidi può richiedere un deposito cauzionale fino all'importo massimo del 35% dell'ammontare dell'operazione garantita. Qualora Centrofidi a proprio insindacabile giudizio reputi necessario utilizzare strumenti di attenuazione del rischio, saranno a carico del richiedente le relative spese documentabili, fino ad un massimo dello 0,64% del finanziamento erogato dalla banca. Per le operazioni di moratoria, allungamento e sospensione di Finanziamenti chirografari a medio lungo termine (o assimilati) si applica una commissione una tantum pari allo 0,60% dell'importo nominale originariamente erogato per ogni anno o frazione di anno di posticipazione della scadenza originaria; per le sospensioni senza allungamento della durata si applica una commissione una tantum pari allo 0,60% dell'importo nominale originariamente erogato.

## FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Questo foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile.



Per le operazioni di moratoria, allungamento e sospensione di Finanziamenti ipotecari (o assimilati) si applica una commissione una tantum pari allo 0,40% dell'importo nominale originariamente erogato per ogni quinquennio o frazione di quinquennio di partecipazione della scadenza originaria; per le sospensioni senza allungamento della durata si applica una commissione una tantum pari allo 0,40% dell'importo nominale originariamente erogato.

### Modifica delle condizioni economiche praticate da CentroFidi:

CentroFidi può modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate a fronte di linee di credito a breve termine, rispettando, in caso di variazioni in aumento, la normativa vigente in materia di trasparenza.

### Condizioni economiche praticate dalla banca/intermediario finanziario convenzionato:

CentroFidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il richiedente e la banca/intermediario finanziario, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da CentroFidi. Dette condizioni economiche (tassi di interesse fissi o variabili, date di valuta applicabili, periodicità e modalità di calcolo degli interessi, interessi di mora, criteri di indicizzazione, tassi di cambio, spese e commissioni di varia natura) sono stabilite dalla banca/intermediario finanziario convenzionati, ed accettate dal richiedente in fase di stipula dei relativi contratti.

## SEZ. IV) SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Su richiesta del richiedente CentroFidi rilascia a suo insindacabile giudizio una garanzia primaria accessoria alla fornitura dei prodotti finanziari e/o ai finanziamenti che il richiedente intende ottenere dalla Banca.

In virtù della garanzia emessa, CentroFidi assume l'obbligo di pagare alla Banca originariamente indicata dal richiedente tra quelle convenzionate con CentroFidi, l'importo indicato dalla Banca come dovute dall'affidato rivelatosi insolvente, entro i limiti di tempo e di importo della garanzia prestata sulla specifica linea di fido garantita. L'importo della garanzia prestata da CentroFidi è calcolata come percentuale sul capitale accordato o erogato dalla Banca o sul valore del bene finanziato nel caso di leasing, nella misura massima del 50% per le operazioni a breve termine ed a medio/lungo termine non supportate da garanzia ipotecaria, nella misura massima del 30% per le operazioni con garanzia ipotecaria e per il leasing e leaseback immobiliare, nella misura del 100% per le operazioni "speciali" oggetto di specifica pattuizione con l'Istituto erogante. Eventuali deroghe saranno accordate a discrezione di CentroFidi in accordo con l'Istituto finanziatore. CentroFidi e i suoi soci confidi vengono espressamente esonerati dall'obbligo di rendiconto.

Il pagamento da parte di CentroFidi a favore della Banca sarà eseguito anche in più soluzioni, senza obbligo per CentroFidi di dare avviso all'affidato rivelatosi insolvente o denuncia del pagamento medesimo, formalità da cui CentroFidi viene espressamente esonerato.

CentroFidi opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex l. 662/96 e, nel caso in cui si verificano le condizioni di ammissibilità alla controgaranzia del suddetto fondo, il richiedente manifesta fin d'ora la propria volontà a che CentroFidi valuti la possibilità di presentare domanda di intervento.

### Corrispettivo della garanzia e deposito cauzionale

A fronte della garanzia emessa da CentroFidi il richiedente si obbliga ad effettuare versamenti a titolo di commissioni e/o deposito cauzionale, secondo quanto stabilito nelle condizioni economiche. Indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli affidamenti garantiti, il cliente versa il deposito cauzionale a CentroFidi, secondo l'ammontare previsto per ciascuna operazione garantita.

In ogni caso le cauzioni verranno obbligatoriamente depositate, senza produrre frutti, presso - e nell'esclusivo interesse di - CentroFidi (il quale ne manterrà pertanto la piena disponibilità oppure il diritto esclusivo di rinunciarvi) fin quando il richiedente usufruisca di una qualsiasi garanzia di CentroFidi. Le somme versate a titolo di deposito cauzionale resteranno vincolate fino a liberazione totale di ogni obbligazione, in essere od eventuale, che potrebbe sorgere in capo a CentroFidi, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere, in dipendenza delle garanzie prestate a favore del richiedente.

Il vincolo di cui sopra verrà meno qualora il richiedente per essere ammesso a socio di CentroFidi faccia domanda di utilizzare il deposito cauzionale quale pagamento del prezzo di acquisto/sottoscrizione di azioni di CentroFidi.

Le cauzioni, non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno definitivamente trattenute - e pertanto rinunciate ad ogni effetto di legge - quando si manifesti uno degli eventi meglio specificati nella "Richiesta Concessione di Garanzia e autorizzazione di addebito in conto corrente", e qui sinteticamente riportati:

I) mancata restituzione totale o parziale di anche uno solo dei finanziamenti erogati al cliente garantiti da CentroFidi. La cauzione verrà trattenuta a titolo definitivo fino a concorrenza della perdita effettiva subita da CentroFidi, salvo il recupero del maggior danno subito.

II) delibera del consiglio di amministrazione di CentroFidi per richiamo delle cauzioni a Riserva allo scopo di far fronte a perdite su garanzie emesse che non trovino capienza nei fondi rischi o nelle riserve di patrimonio netto.

III) delibera del consiglio di amministrazione di CentroFidi per richiamo delle cauzioni a Riserva allo scopo di mantenere un corretto livello di patrimonio di vigilanza e/o un livello di rating adeguati all'ottimale esercizio - in accordo con le norme e i regolamenti bancari nazionali e internazionali - dell'attività finanziaria statutariamente prevista.

Quando non si verificano le ipotesi sopra descritte, i depositi saranno restituiti a partire dalla fine del trimestre nel corso del quale il soggetto garantito ha presentato al CentroFidi richiesta scritta di rimborso accompagnata dalla documentazione bancaria attestante l'estinzione dell'esposizione garantita.

### Revisione della garanzia su contratti a breve termine a revoca

Se la garanzia di CentroFidi Terziario è prestata su affidamenti bancari a breve termine a revoca, sarà cura del richiedente provvedere ad inoltrare a CentroFidi Terziario la documentazione necessaria per la revisione della garanzia, in prossimità dei termini previsti.

### Fornitura dei servizi finanziari e tempi di erogazione

CentroFidi non è responsabile dell'effettiva erogazione dei finanziamenti richiesti sotto qualsiasi forma, né dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dagli Istituti di Credito o Intermediari finanziari convenzionati. I tempi di delibera di CentroFidi sono variabili in dipendenza dell'importo dell'operazione e delle relative autonomie di delibera. Il rilascio della garanzia potrà avvenire esclusivamente previa ricezione della comunicazione di avvenuta delibera dell'affidamento da parte degli istituti di credito convenzionati. I tempi massimi di rilascio sono di 90 giorni dal momento della ricezione della delibera da parte della Banca.

### Esonero da responsabilità e recesso

Sia il richiedente che CentroFidi possono recedere dal contratto di garanzia ai sensi dell'art. 1373 codice civile a mezzo raccomandata A/R da trasmettersi alla controparte. Se a recedere è il richiedente questo può inviare lettera raccomandata a: CentroFidi Terziario Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi per azioni, Via Santa Caterina d' Alessandria, 4 - CAP 50129 - Firenze. Qualunque sia il soggetto ad esercitare il recesso, questo non ha effetto per le prestazioni già eseguite, delle quali pertanto non può essere richiesta la restituzione. Per le proposte contrattuali negoziate fuori dai locali commerciali con clienti consumatori, questi hanno diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro il termine di quattordici giorni. In qualsiasi caso di recesso il richiedente non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti di CentroFidi o dei confidi soci neanche per eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso. Per affidamenti accordati a revoca, in caso di richiesta di chiusura del rapporto da parte del richiedente, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R il tempo massimo di revoca della garanzia da parte di CentroFidi sarà di 60 gg. dalla ricezione della comunicazione. Dichiaro di aver preso visione e di aver accettato tutte le principali condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate.

**Reclami, ricorsi e conciliazione:** Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. Indirizzo geografico: CentroFidi Terziario Sepa - Ufficio Reclami - Via S. Caterina d' Alessandria n. 4 - 50129 - Firenze (FI); indirizzo di posta elettronica: info@centrofiditerziario.it. CentroFidi risponderà entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi: all' "Organismo di conciliazione bancaria" costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto al n.3 del Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, quale organismo di mediazione eletto dalle parti, salvo diverso accordo, o in alternativa all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a CentroFidi.

## DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Offerta fuori sede effettuata dal Sig. / la Sig.ra \_\_\_\_\_ con la qualifica di (mediatore/dipendente/altro): \_\_\_\_\_ A) Iscritto all'Albo/Elenco \_\_\_\_\_ con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ OPPURE: B) che opera per conto della società \_\_\_\_\_

## ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in proprio  / in qualità di legale rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_  
dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione di copia integrale di questo Foglio Informativo, composto di n. 2 pagine.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_